

Avv. DONATO CICENIA
Via Tagliamento, 47 AVELLINO
Tel. 782797 - Fax 782427

ESISTE
PUBBLICAZIONE
Si

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - SALERNO

RICORRE: la sigra Ernesta Gengaro, nata l'8.10.1959, rapp'ta e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente g.m. a m., dagli avv.ti Donato Cicenia e Antonella Guerriero, con domicilio eletto in Salerno, al Corso Garibaldi, 195, presso lo studio dell'avv. Antonio Scuderi

Si NOTIFICA CON
URGENTA
(art. 135-2009)
Si

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: a) della Disposizione del 15.03.2005, prot. n. 10625/2005, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di non inclusione della ricorrente al corso - concorso; b) della graduatoria definitiva di merito - allegato A) - relativa al corso concorso per il passaggio fra le aree da B1-B2-B3 a C1, c) della graduatoria definitiva dei candidati ammessi - allegato B) - al percorso formativo relativo al corso concorso per il passaggio fra le aree da B1-B2-B3 a C1, d) della graduatoria definitiva dei candidati esclusi dalla procedura - allegato C) - relativo al corso concorso per il passaggio fra le aree da B1-B2-B3 a C1, e) del bando di corso concorso prot. n. 139326 del 26.7.2001, in parte qua, se ed in quanto lesivo, così come modificato dalla disposizione della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale del personale prot. n. 158625 del 12.9.2001; f) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi compresa ove ed in quanto lesiva la disposizione del 30.1.2004, prot. n. 3819/2/2004.

Avv. Donato Cicenia
Avv. Antonella Guerriero
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi congiuntamente e/o disgiuntamente nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere e ritengo il vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio nel luogo indicato nell'atto, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Ernesta Gengaro
e autentiche
Antonella Guerriero

FATTO

1) L'Agenzia delle Entrate, con disposizione prot. n. 139326 del 26.7.2001, ha indetto un corso - concorso riservato per titoli, a 2055 posti per l'anno 2000 e 1566 per l'anno 2001, per il passaggio tra le aree, da B1- B2-B3 a C1, profilo professionale amministrativo - tributario.

L'indicata disposizione ha specificamente prescritto che le domande di inclusione nella graduatoria per l'ammissione al corso formativo si sarebbero dovute presentare compilando lo schema allegato al bando e provvedendo all'indicazione sia del titolo di ammissione alla procedura concorsuale, sia di tutti i titoli valutabili per l'assegnazione del punteggio.

La ricorrente, possedendo i requisiti prescritti, ha presentato istanza di partecipazione al concorso, nei sensi prescritti dal bando.

Del tutto inaspettatamente, la Gengaro ha appreso di non essere stata inclusa in posizione favorevole nella graduatoria per l'ammissione al corso-concorso.

Giova immediatamente precisare che la graduatoria non offre alcuna motivazione in merito alla non inclusione della ricorrente nella posizione favorevole.

Tuttavia, per quanto è dato comprendere, la non inclusione sarebbe stata posta in correlazione alla mancata valutazione dei periodi di servizio prestati nella qualità di impiegato non di ruolo.

II) Sul punto è utile precisare sin d'ora che, con circolare n. 54338 del 11.10.2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Amministrazione Risorse – ha fornito ulteriori chiarimenti al bando, in relazione alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti.

In particolare, ha prescritto che *“saranno valutati anche i periodi di servizio prestati in qualità di impiegato non di ruolo, purchè riferiti a rapporti di impiego a tempo indeterminato”*.

Ebbene, se i titoli fossero stati correttamente valutati, alla ricorrente si sarebbero dovuti attribuire almeno punti n. 46,00 [e non solo 31,00], con il conseguente utile inserimento nella graduatoria per l'ammissione al corso-concorso.

Gli atti impugnati sono palesemente illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) INCOMPETENZA; CARENZA DI POTERE; VIOLAZIONE DEL BANDO,

perché la disposizione di esclusione è stata adottata e sottoscritta dal Direttore Regionale della Campania della Agenzia delle Entrate, che è soggetto carente del potere ovvero incompetente alla adozione del precitato atto, per essere competente il Direttore della Agenzia delle Entrate Direzione Centrale del personale.

Neppure si rileva all'interno del provvedimento alcun atto di delega di funzioni.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3 e ss. L. 7.8.1990 n.241; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO

**DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO; ERRONEITA' DI
MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO,**

perché l'atto impugnato, è stato "costruito" senza una specifica e circostanziata motivazione.

Proprio per tale rilevante ed evidentissimo vizio giuridico, gli atti sono illegittimi per patente violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge sul procedimento amministrativo.

Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento.

Peraltro, la motivazione ha la funzione di consentire la verifica della correttezza e della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e, nel contempo, di cogliere la diretta correlazione fra l'istruttoria compiuta e il provvedimento adottato.

E' di tutta evidenza, che le disposizioni in epigrafe hanno natura cogente e generale, perché rappresentano la manifestazione e l'attuazione del principio costituzionalmente protetto della correttezza, imparzialità e buon andamento della P.A. (art.97 Costituzione).

Sul punto, l'On.le T.A.R. adito, con la sentenza n.36 del 15.1.97, ha affermato che " *La motivazione del provvedimento amministrativo deve consistere nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione e deve essere tale da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà, e ciò sia per consentire all'interessato di conoscere compiutamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento e, conseguentemente di correggere i propri atti, ovvero di approntare una congrua difesa qualora intenda adire la via giurisdizionale, per la tutela dei propri interessi, sia per consentire al giudice eventualmente adito di valutare la fondatezza delle censure dedotte*" (cfr., Cds 29.12.1997, n. 603).

**III) VIOLAZIONE DEL BANDO; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE n.
54338 del 11.10.2001 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE**

**FINANZE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 e 97 COSTITUZIONE;
DIFETTO DI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE;
INIDONEITA' DELL'ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA; TRAVISAMENTO
DEI FATTI; SVIAMENTO.**

Fermo rimanendo l'oggettivo difetto di motivazione, appare utile ed opportuno censurare i provvedimenti impugnati in riferimento alla mancata valutazione dell'anzianità di servizio non di ruolo, quale ipotizzabile motivazione della non inclusione de qua.

La Commissione esaminatrice ha commesso palesi illegittimità nell'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio posseduta dalla ricorrente.

Ed infatti, appare non giustificabile l'attribuzione alla Gengaro di soli punti 31,00.

Invero, la ricorrente, come provato dalla certificazione di anzianità di servizio – che si versa agli atti di causa- , avrebbe dovuto ottenere un punteggio sicuramente superiore, pari a complessivi punti 46,00.

Ancor più grave appare il comportamento della P.A in riferimento alla circolare n. 54335 del 11.10.2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti.

Ed infatti, l'indicata disposizione ha stabilito che *“saranno valutati anche i periodi di servizio prestati in qualità di impiegato non di ruolo purchè riferiti a rapporti di impiego a tempo indeterminato”*.

Nella fattispecie de qua, la Amministrazione, pur essendo a tanto vincolata non ha riconosciuto, ai fini della determinazione del punteggio, gli anni di preruolo svolti dalla ricorrente.

Tale comportamento omissivo ha precluso alla ricorrente la possibilità di rientrare con utile posizione nella graduatoria degli ammessi al corso-concorso.

Alla luce di quanto esposto, l'indicata illegittimità in radice si riverbera irrimediabilmente sull'intera attività amministrativa compiuta fino a colpire di illegittimità la graduatoria per cui è causa.

IV) VIOLAZIONE DEL BANDO; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE n. 54338 del 11.10.2001 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, VIOLAZIONE DEGLI ART.3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLA-

ZIONE DELL'ART. 15 CCNL VIGENTE; VIOLAZIONE ART. 191 DLgs. 16.4.1994 n. 297; DIFETTO DI PRESUPPOSTI; ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE; INIDONEITA' DELL'ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA; TRAVISAMENTO DEI FATTI; SVIAMENTO.

A) Il bando di concorso ha sufficientemente precisato che, ai fini dell'ammissione alla selezione, era necessario indicare l'anzianità di servizio maturata nella P.A.

Ad ulteriore fondamento di quanto esposto, il Ministero con circolare n. 54338 del 11.10.2001, ha chiarito che anche gli anni di preruolo dovranno essere valutati per la formazione della graduatoria per l'ammissione al corso-concorso.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, con una illegittima e forzata interpretazione, ha ritenuto di sostituire la lettera e la ratio della disposizione della *lex specialis*, così come ulteriormente chiarito dalla precitata circolare.

Ed infatti, ha opinato di non valutare ai fini della attribuzione del punteggio gli anni di servizio non di ruolo prestati nella P.A..

La tesi non può essere condivisa.

Invero, se il bando avesse voluto effettivamente distinguere fra gli anni di ruolo e di preruolo non avrebbe dovuto, *sic et simpliciter*, indicare come titolo valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio "*ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato nella P.A.*",

In altre parole, sarebbe stata ammissibile la tesi della P.A., soltanto se la *lex specialis* avesse specificato che l'anzianità di servizio richiesta era *solo* quella di ruolo.

B) Peraltro, l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate stride fortemente anche con la ratio sottesa al concorso in esame.

Invero, la copertura - mediante corso - concorso interno - si è resa possibile grazie alla applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. di categoria che ha previsto la possibilità di derogare alla rigorosa procedura prevista dalla legge, onde favorire i dipendenti in servizio presso l'amministrazione.

È di tutta evidenza che il bando ha inteso premiare il bagaglio di professionalità acquisita dai dipendenti, valorizzandone le concrete capacità.

Anche sotto tale profilo di indagine, gli atti impugnati sono palesemente illegittimi.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi del ricorso.

Nella comparazione degli interessi assolutamente recessivo appare quello pubblico tenuto conto che l'amministrazione, a seguito dell'ammissione con riserva del ricorrente e della eventuale suo utile collocamento in graduatoria, potrà beneficiare della professionalità di un dipendente già completamente formato.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda incidentale di sospensione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si precisa che per il presente ricorso vi è integrale esenzione, trattandosi di materia afferente il pubblico impiego.

In ogni caso il valore della causa è indeterminato.

Conseguenze di legge

Avv. Donato Licenja

Avv. Antonella Guerriero

L'anno 2005, il giorno _____ del mese di maggio, ad istanza della parte e del suo procuratore costituito, io sottoscritto Assistente UUNEP addetto alla Corte d'Appello di Salerno ho notificato il sovraesteso atto, debitamente sottoscritto, consegnandone copia conforme al suo originale a:

1) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rapp.te p.t., dom.to, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno

A mani di Carminu Fuiizzo
incaricato di ricevere le notificazioni, tale
qualificatosi addetto alla sede stessa.

Salerno, li 12 MAG. 2005

CORTE D'APPELLO DI SALERNO
UFF. GIUDIZIARIO B/3

2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, legale rapp.te p.t., dom.to, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno

A mani di Carminu Fuiizzo
incaricato di ricevere le notificazioni, tale
qualificatosi addetto alla sede stessa.


Salerno, li 12 MAG. 2005

CORTE D'APPELLO DI SALERNO
UFF. GIUDIZIARIO B/3
Sammarino Raffaele

L'anno 2005, il giorno del mese di maggio, ad istanza della parte e del suo procuratore costituito, io sottoscritto Assistente UFFICIO addetto al Tribunale di Avellino ho notificato il soprastato atto, debitamente sottoscritto, consegnandone copia conforme al suo originale a

Sign. CAVINO GIOVANNI, domiciliato in Avellino, alla Piazzetta Cocchia, 25
al marito della moglie con, 9

AV 14 MAG. 2005

TRIBUNALE DI
UFFICIO
Assistente UFFICIO


UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO

Gen. N. 4815 CM
Trib. di Avellino
Cognome e Nome
Sesso
Data di nascita
Professione
Indirizzo

UFF. Giud.
13 MAG. 2005